



## La tutela, all'estero, dei beni culturali italiani: il recente caso Ravensburger sulla riproduzione in puzzle dell'Uomo Vitruviano

In una recente decisione in sede di reclamo del 22 novembre 2022, resa nota lo scorso febbraio, il Tribunale di Venezia ha inibito, in Italia e all'estero, alla Ravensburger, nota azienda tedesca produttrice di puzzle, l'utilizzo e la riproduzione dell'immagine e del nome dell'Uomo Vitruviano, opera di Leonardo da Vinci, oggi in custodia presso il Museo delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Si tratta, dunque, di una pronuncia che ha chiarito sia che la disciplina del Codice dei Beni Culturali si applica all'uso e alla riproduzione delle opere da questo protette anche all'estero, sia che i Tribunali italiani hanno giurisdizione a decidere dell'illiceità o meno di tali condotte.

### Lo sfruttamento economico di opere d'arte che costituiscono beni culturali: il caso Ravensburger

Come già considerato in un nostro precedente intervento (**Arte e diritto: la riproduzione e l'utilizzo di beni culturali a scopo commerciale**), nei casi in cui un'opera d'arte è considerata un "bene culturale", come definito dal Codice dei Beni Culturali, l'uso e la riproduzione di opere d'arte che sono al contempo beni culturali vengono sottoposti a regole stringenti. In particolare, **la riproduzione e l'uso, a scopo commerciale, di beni culturali, devono essere autorizzati dal Ministero, dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali che li abbiano in consegna, determinando i corrispettivi dovuti** per la concessione e l'uso degli stessi.

Del tema si è di recente occupato il Tribunale di Venezia in un caso in cui la Ravensburger aveva impiegato l'Uomo Vitruviano quale soggetto dei propri puzzle e le Gallerie dell'Accademia di Venezia, museo che oggi custodisce l'opera, avevano lamentato innanzi alla Corte l'utilizzo dell'opera per fini commerciali, senza la loro preventiva autorizzazione.

Il Tribunale ha riconosciuto che l'utilizzo di Ravensburger dell'immagine dell'Uomo Vitruviano contrastava con la disciplina prevista dal Codice dei Beni Culturali. Ha quindi **inibito all'azienda tedesca l'utilizzo** a fini commerciali dell'immagine dell'opera e della sua denominazione, condannandola al **pagamento di una penale di € 1.500**, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e ha disposto la **pubblicazione per estratto** del provvedimento sui quotidiani individuati.

## Sussistenza della Giurisdizione Italiana

In punto di competenza internazionale, i giudici Veneziani hanno ritenuto sussistente la giurisdizione dei Tribunali italiani sebbene l'attività di fabbricazione dei puzzle, riproducenti l'Uomo Vitruviano, non avvenisse, nemmeno in parte, in territorio italiano e i puzzle stessi non fossero destinati al mercato nostrale.

Il Tribunale giungeva a tale conclusione identificando l'Italia come luogo in cui sorgeva il danno, ossia luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da illecito, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi. Ciò in ragione del fatto che l'opera violata si trova in Italia, così come l'ente preposto alla sua custodia e che ha subito sia lo svilimento dell'immagine dell'opera sia il danno da mancato guadagno dei corrispettivi altrimenti dovuti. Pertanto, in applicazione dell'art. 7 n. 2 del Regolamento UE. n. 1215/2012, **la sequenza causale che aveva determinato il danno, pur essendosi generata in Germania, ha avuto la sua progressione eziologica in Italia. In base al principio di ubi ius, inoltre, l'attore ha comunque la facoltà di scegliere se incardinare il giudizio nel luogo in cui è insorto il danno o in quello in cui si verifica la condotta.**

Secondo i giudizi Veneziani, inoltre, la giurisdizione italiana sussisteva anche per altre ragioni e, in particolare, per quanto qui d'interesse, per via del fatto che era stata chiamata in causa anche la Ravensburger S.r.l., società italiana controllata dalle altre resistenti: difatti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE. n. 1215/2012, **in caso di pluralità di convenuti, un soggetto domiciliato in uno Stato membro può agire davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato**, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica.

## Applicabilità della legge nazionale

Accertata la giurisdizione, il Collegio ha rilevato l'applicabilità della legge italiana, in particolare del Codice dei Beni Culturali (e del Regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, elaborato in conformità a quest'ultimo), rispetto a tutte le parti del giudizio, in ragione del fatto che la controversia - pur caratterizzata da elementi di transnazionalità - trovava il principale collegamento con il territorio italiano.

Veniva, in particolare, sottolineato che **la norma di riferimento del Codice dei Beni Culturali va qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi della disciplina di diritto internazionale privato**: il Codice è un *unicum* a livello europeo e salvaguarda un interesse pubblico, in quanto il Legislatore ha inteso tutelare al meglio un interesse essenziale per lo Stato italiano, noto in tutto il mondo per il suo immenso patrimonio storico-artistico e culturale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Roma II, **la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella dello Stato in cui esso si verifica**. Ciò indipendentemente dalla qualificazione, come illecito, della medesima condotta secondo normative straniere.

Risulta, inoltre, di interesse, l'osservazione dei giudizi Veneziani che, in chiusura, hanno rilevato come il Codice dei Beni Culturali non preveda alcuna specifica limitazione della sua efficacia entro i confini nazionali.

19.4.2023

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.  
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio.

**Niccolò Ferretti, Partner**

**E:** n.ferretti@nmlex.it

**T.:** +39 02 6575181

**Emanuela Gaia Zapparoli, Associate**

**E:** e.zapparoli@nmlex.it

**T.:** +39 02 6575181

**Daniele Caponetto, Associate**

**E:** d.caponetto@nmlex.it

**T.:** +39 02 6575181

Seguici su:   [nunziantemagrone.it](https://www.nunziantemagrone.it)